

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 37761	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	X R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: sospensione condizionale della pena e non menzione				
Quantum: anni uno di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Con sentenza del 7.2.2011 il Tribunale di Gorizia dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.R. e N.E., tratti a giudizio per rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore N.S., dipendente della Asi R. s.p.a., il primo quale presidente del consiglio di amministrazione ed il secondo quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione.				
2° Grado: La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarando gli imputati colpevoli del reato loro contestato e, riconosciuta ad entrambi l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, equivalente alla contestata aggravante, condanna ciascuno di essi alla pena di anni uno di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della pena.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		X Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:		lesioni	X morte	

Fattispecie

Veniva chiamato in ausilio da un collega per rimuovere delle lamine posizionate in eccesso su un pacco rotore da pressare, la cui altezza non corrispondeva a quella prevista. A tal scopo i due lavoratori erano saliti sulla pressa, ad un'altezza di poco inferiore ai cinquanta centimetri da terra, e dopo aver effettuato l'operazione, nello scendere dal macchinario, aveva perso l'equilibrio ed istintivamente aveva portato un braccio verso il mandrino del rotore, venendo a contatto con la parte superiore e tagliente di una lamina prima di cadere a terra. Nel contatto aveva subito una grave lesione al braccio, con rilevante perdita ematica e nonostante fosse stato prontamente soccorso era deceduto per le complicazioni derivanti dall'entità dell'emorragia.
--

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: no	

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	X Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

Posto che compito del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è quello di coadiuvare il datore di lavoro nell'elaborazione della valutazione dei rischi e nel suo aggiornamento, risulta evidente che la accertata inadeguatezza di una

valutazione per l'omesso rilevamento ed apprezzamento di un determinato rischio ben può ritenersi riconducibile alla condotta dello stesso rspp, ogni volta che non emergano in positivo elementi attestanti una condotta diligente e perita o l'impossibilità di adempiere correttamente al ruolo assunto. Nel caso di specie, il N. è stato lungamente rspp e nemmeno il ricorrente, che conviene sulla fondatezza dell'addebito relativo alla valutazione dei rischi, ha anche solo allegato iniziative assunte per una adeguata valutazione dei rischi. Se, da un verso, non è legittimo affermare la sussistenza di una violazione dell'obbligo di formazione e informazione dei lavoratori sulla scorta del solo accadere dell'infortunio, perchè quella va accertata in via autonoma - così come va compiutamente accertata la rilevanza causale della violazione eventualmente provata - (e tanto vale anche per le implicazioni che possono riguardare il rspp), dall'altro nel caso di specie il giudicante ha espresso un giudizio di inidoneità della frequentazione di quell'unico corso a far ritenere adempiuto l'obbligo legale.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.